



**Comitato Pari Opportunità
presso il Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria**

08006302103		
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIB. DI REGGIO CAL.		
N. 4257	21-12-2015	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

CORTE D 'APPELLO DI REGGIO CALABRIA

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D 'APPELLO DI REGGIO CALABRIA

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI REGGIO CALABRIA

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALMI

TRIBUNALE DI PALMI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALMI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LOCRI

TRIBUNALE DI LOCRI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LOCRI

*COMITATO PARI OPPORTUNITA' PRESSO IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI REGGIO
CALABRIA*

CONSIGLIO DELL 'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA

CONSIGLIO DELL 'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALMI

CONSIGLIO DELL 'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LOCRI

VISTI

gli articoli 2, 3, 24 e 51 della Costituzione italiana;

gli articoli 2, 3, 137, 141 del Trattato CE, come modificati dall 'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;

la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;

il D.Lgs. del 26 marzo 2001 n.151, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, e successive modificazioni;

la sentenza della Corte Costituzionale n.385 del 14 ottobre 2005, che riconosce ai padri libero-professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;

il D.Lgs. del 30 maggio 2005 n.145 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;

il D.Lgs. dell'11 aprile 2006 n. 198 c.d. "codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna";

la L.24 febbraio 2006 n. 104 in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;

il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.Lgs. n.151/2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n.335;

il D.Lgs. n.5 del 25 gennaio 2010 che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE;

il Codice Deontologico Forense;

l'art. 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC nel testo valutato idoneo dalla Commissione di garanzia il 13 dicembre 2007.

PREMESSO

che le parti firmatarie del presente protocollo, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze

- condividono l'esigenza di intervenire per assicurare un'effettiva tutela della maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione nazionale e internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di una reale parità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;
- riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa di donne e uomini;
- affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità;
- intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità ed alla realizzazione dei principi di parità

tutto ciò premesso:

1) le parti firmatarie si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità e delle situazioni di disabilità,

per l'esercizio della professione forense nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi.

2) Si impegnano, altresì, a riconoscere lo stato di gravidanza e maternità quale motivo di priorità nella trattazione delle cause, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi dopo il parto.

3) Il giudice nel fissare le udienze civili e disporre i relativi rinvii, deve tenere conto dello stato di gravidanza della donna avvocato e del periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge, ed in particolare dal D.Lgs. 151/2001 e succ. modificazioni, a prescindere da eventuali patologie connesse. Per il periodo antecedente a quello previsto dall'art. 16 D.Lgs. 15/01 il motivo del rinvio dovrà essere documentato con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza.

4) Il giudice deve, altresì, prendere in considerazione anche le gravi necessità dei figli, oltre all'allattamento degli stessi, specie se riferiti ai primi tre anni di vita, pertanto in tali casi tratterà i processi ad orario specifico o disporrà un rinvio laddove il genitore non possa altrimenti provvedere all'assistenza dei figli.

5) Il giudice, per i processi penali, terrà adeguatamente conto di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza e di segnalate necessità dei figli, soprattutto se riferite ai primi mesi di vita dei medesimi, al fine di valutare il legittimo impedimento a comparire alle udienze. Sarà tenuto, comunque, per il periodo corrispondente al congedo per maternità ex D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni a tenere adeguatamente conto delle istanze di anticipazione o di posticipazione delle udienze. L'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tenere conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali. In ogni caso, ove sia difficoltoso o confliggente con i termini processuali disporre un rinvio dell'udienza, il giudice dovrà trattare i processi ad orario specifico.

6) Il giudice e gli avvocati nell'ordine di trattazione dei processi daranno la precedenza a quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio.

7) Le cancellerie e gli avvocati, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, daranno la precedenza al difensore, alla praticante e alla delegata che si trovi in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento o ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita o altre gravi necessità dei figli.

8) Le disposizioni di cui ai precedenti punti 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano anche a favore degli avvocati che siano portatori di disabilità o che siano affetti da patologie di particolare gravità.


9) In ragione di quanto enunciato nei precedenti punti l'avvocato /praticante abilitata al patrocinio dovrà presentare apposita istanza al Presidente/Giudice procedente allegando un

certificato medico dal quale risulti la data presunta del parto o la data di nascita, oppure certificato medico dal quale risulti lo stato di allattamento o le gravi necessità' del figlio e l'impossibilità di provvedere altrimenti alla assistenza del medesimo. Può' anche essere allegata dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 DPR 445/2000.


Con riferimento ai soggetti di cui al punto 8 sarà loro cura produrre documentazione sanitaria afferente le loro condizioni, ove necessario o allegare dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 DPR 445/2000.

Il presente protocollo viene inteso come linea guida che le parti si impegnano a promuovere e a divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorirne l'adozione. Resta salva in ogni caso l'applicazione delle norme di legge che disciplinano i rinvii delle udienze.

Il presente protocollo resta aperto alla sottoscrizione degli Uffici giudiziari, Consigli dell'Ordine degli Avvocati, Comitati Pari Opportunità ed organizzazioni forensi del Distretto di Reggio Calabria che intendano successivamente aderirvi.

12. 
Reggio Calabria, 4⁹2015


IL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA 



IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA




IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA



per IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI REGGIO CALABRIA



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO

CALABRIA



per IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PALMI

Massimo Ferraro

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALMI

Ottavio Ferraro

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALMI

MA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI LOCRI

Roberto Ferraro

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LOCRI

Roberto Ferraro

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LOCRI

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' PRESSO IL CONSIGLIO

GIUDIZIARIO DI REGGIO CALABRIA

Antonio Ferraro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA

Antonio Ferraro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALMI

Antonio Ferraro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LOCRI

Antonio Ferraro